

Codice A1820C

D.D. 11 giugno 2020, n. 1524

R.D. 523/1904 - Proroga del termine dei lavori di cui all'autorizzazione idraulica n. 2697 rilasciata con D.D. n. 776 del 14/03/2019, relativa alla sanatoria di un guado a corda molle in corrispondenza del Rio Casavei e nuovi lavori di adeguamento dell'attraversamento stesso con lastricatura in pietrame e posa di barriera metallica in sponda destra, in località Casavei del comune di Varallo (VC). Richiedent



ATTO N. DD-A18 1524

DEL 11/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Proroga del termine dei lavori di cui all'autorizzazione idraulica n. 2697 rilasciata con D.D. n. 776 del 14/03/2019, relativa alla sanatoria di un guado a corda molle in corrispondenza del Rio Casavei e nuovi lavori di adeguamento dell'attraversamento stesso con lastricatura in pietrame e posa di barriera metallica in sponda destra, in località Casavei del comune di Varallo (VC).
Richiedente: Maestrini Luigina.

Premesso che:

- In data 10/06/2020 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 28299/A1820C, l'istanza motivata della sig.ra Maestrini Luigina, (omissis), datata 20/03/2020, per il rilascio della proroga del termine dei lavori di cui all'autorizzazione idraulica n. 2697, rilasciata con D.D. n. 776 del 14/03/2019, relativa alla sanatoria di un guado a corda molle in corrispondenza del Rio Casavei e nuovi lavori di adeguamento dell'attraversamento stesso con lastricatura in pietrame e posa di barriera metallica in sponda destra, in località Casavei del comune di Varallo (VC).
- Nell'istanza anzidetta i tecnici progettisti geol. Roberto Bartolini e geom. Michele Cagnoli attestano che *'le condizioni geomorfologiche del Rio Casavei e l'assetto idraulico dello stesso non sono significativamente mutate.'*
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.
- Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 05/08/2002 e l'art. 1 "Modifica della L.R. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/05/2004, n.12;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 30/06/2021 relativi all'autorizzazione idraulica n. 2697, rilasciata con D.D. n. 776 del 14/03/2019 a favore di Maestrini Luigina(omissis), per l'adeguamento dell'attraversamento con guado a corda molle del Rio Casavei con lastricatura in pietrame e posa di barriera metallica in sponda destra, in località Casavei del comune di Varallo (VC).

La suddetta proroga rimarrà valida a condizione che, nel suddetto periodo, non intervengano

modifiche sostanziali allo stato dei luoghi e/o alle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dai lavori in progetto.

La proroga rimane vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nella D.D. n. 776 rilasciata in data 14/03/2019 e che di seguito si ripropongono:

- la sbarra metallica prevista in sponda destra del corso d'acqua, per l'impedimento del transito ai soggetti non autorizzati, dovrà essere prevista all'esterno della fascia di rispetto di 4 metri di cui al R.D. 523/1904, fascia che va misurata a partire dall'inviluppo più cautelativo costituito dal confine catastale del corso d'acqua (il limite del sedime demaniale idrico, così come dedotto dalle mappe catastali) e dal ciglio superiore della sponda;
- il soggetto autorizzato, al fine di evitare condizioni di pericolo, dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla Legge e, conseguentemente, adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza dei fruitori dell'attraversamento in oggetto;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell'alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **30/06/2021**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale ulteriore concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Casavei;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni alta autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il funzionario estensore
Milena Baldizzone

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo